

**INFORMATIVA ALLA CLIENTELA PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE DI MUTUO**

**ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE (OCDPC) N. 1.100 DEL 21 SETTEMBRE 2024 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI: REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA, FORLÌ CESENA E DI RIMINI**

**1. CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO**

Si comunica l'avvenuta emanazione dell'**Ordinanza n. 1.100 del 21 Settembre 2024** (qui di seguito la "*Ordinanza*").

L'ordinanza in questione, dispone quanto segue:

- **in ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eccezionali eventi meteorologici del 17 Settembre 2024 hanno interessato il territorio delle Province: di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini** - considerato che detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile – **i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgombrati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolta nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati** previa presentazione di **autocertificazione** del danno subito, hanno **diritto di chiedere** agli istituti di credito e bancari, **la sospensione** delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, **fino alla Agibilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque sino al 21 Settembre 2025** – Dichiarazione stato emergenza del 21 Settembre 2024);
- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (**entro il 21 Ottobre 2024**) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
  - tempi di rimborso;
  - costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
  - **il termine, non inferiore a trenta giorni** (da quando viene resa l'informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.

- Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, **sono sospese fino al 21 Settembre 2025**, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

## 2. EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI MUTUO

Fino all'agibilità o all'abitabilità degli immobili e **comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 21 Settembre 2025** - i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell'addebito:

- 1) **dell'intera rata**  
ovvero
- 2) **della sola quota capitale**

delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.

A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.

**Qualora si scelga l'opzione 1)** gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario. <sup>1</sup>

**Qualora si scelga l'opzione 2)** gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione. <sup>2</sup>

La sospensione **non comporta**:

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.

---

<sup>1</sup> La modalità di rimborso ipotizzata può essere modificata e personalizzata dalla Legal Entity.

<sup>2</sup> La modalità di rimborso ipotizzata può essere modificata e personalizzata dalla Legal Entity.

### 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno **inviare una richiesta scritta a BCC EMILBANCA con PEC pec@postacert.emilbanca.it** - riportare nell'oggetto della mail: **Ocdpc n. 1.100 del 21 settembre 2024 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini con indicazione dell'opzione prescelta** (sospensione dell'intera rata ovvero della sola quota capitale).

**La richiesta dovrà pervenire entro il 30 novembre 2024 e dovrà essere accompagnata da un'autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000**

INFORMATIVA OCDPC..... – Data 21/09/2024 di pubblicazione sul sito:  
.....